



COMUNE DI CISTERNINO



CITTÀ DI FASANO



CITTÀ DI OSTUNI

ambitobr2.retedelsociale.it

Vers. 7 DEFINITIVA –12 maggio 2015

STATUTO del Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale Ambito di Fasano

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
CISTERNINO – FASANO - OSTUNI
(ex artt. 31 D.Lgs. 267/2000, ART. 9 L.R. n. 34/2014)

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Costituzione

1. I comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni, dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR, si costituiscono, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 9 della Legge Regionale n. 34/2014 ed in esecuzione di specifica Convenzione, in Consorzio per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale corrispondente al Distretto sanitario di Fasano.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale.

Articolo 2 Denominazione - Sede

1. Il Consorzio assume la denominazione di “**Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale Ambito di Fasano**”, in sigla “**CIISAF**”, ed ha sede legale in Fasano, ferma restando la possibilità di convocazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli enti consorziati.
2. L'Assemblea consortile può istituire sedi operative anche in altri comuni fra quelli consorziati.

Articolo 3 Finalità – Scopi

1. Gli enti aderenti, attraverso il Consorzio, intendono perseguire nel territorio dei comuni associati, mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari previsti dai Piani Sociali di Zona, un'organica politica di

sicurezza sociale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. Assicurare la dignità delle persone destinatarie dei servizi e degli interventi ed il loro diritto alla erogazione degli stessi e alla riservatezza attraverso un efficace ed efficiente servizio sociale professionale consortile, considerato come l'ineludibile strumento operativo di tipo orizzontale e trasversale che interessa l'intero sistema degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, perno essenziale della organizzazione del welfare di accesso e della presa in carico degli individui e dei nuclei famigliari;
 - b. Promuovere e gestire interventi sociali volti a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea allo sviluppo della personalità dell'individuo;
 - c. Privilegiare e potenziare i servizi e gli interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento dell'individuo nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
 - d. Integrare, attraverso specifici protocolli d'intesa e convenzioni, gli interventi ed i servizi sociali con i servizi sanitari, scolastici, educativi, ecc. esistenti sul territorio per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
 - e. Gestire i servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'Ambito Territoriale Sociale;
 - f. Garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
 - g. Assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
 - h. Migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano assistenziale che sul piano economico;
 - i. Realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
 - j. Individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini - utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro;
 - k. Rendere effettiva la partecipazione della cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni sociali e sindacali alla programmazione, gestione e controllo dei servizi e degli interventi sociali;
 - l. Collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato;
 - m. Esercitare le attività amministrative relative alla autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a carattere residenziale e semiresidenziale.
 - n. Esercitare le attività proprie di una centrale di committenza per l'affidamento di lavori, servizi o forniture.
2. Il Consorzio può svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, locazioni con patto di futura vendita, acquisti con patto di riscatto, costruzione di fabbricati, ecc.) e promozionali ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali. Può, altresì, partecipare ad altri consorzi o imprese, società, cooperative aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Articolo 4 **Gestione dei servizi**

1. La gestione dei servizi è esercitata nel rispetto della normativa statale e regionale.

2. Il Consorzio eroga i servizi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà, minori e famiglie.
3. La partecipazione al Consorzio comporta l'automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale.
4. Ciascun Ente consorziato ha, inoltre, facoltà di conferire al Consorzio la gestione di ulteriori servizi alla persona, corrispondendo i costi relativi.
5. La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti consorziati, i quali esercitano stabilmente, attraverso i propri delegati, la funzione di controllo e di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi consortili.
6. Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici o privati che operino nel campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti di cooperazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni interessate.
7. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
8. Il Consorzio promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio.

Articolo 5

Durata

1. Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
2. È in facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.
3. Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.
4. Al termine il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di cui all'articolo 13 della Convenzione.

Articolo 6

Quote di partecipazione

1. Il fondo di dotazione iniziale del Consorzio è stabilito in ragione di € 1,00 per abitante sul totale della popolazione al 31 dicembre 2014. Il fondo di dotazione è soggetto a modifica in relazione al fabbisogno finanziario accertato.
2. Le quote a carico dei Comuni sono ripartite in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre.
3. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche alla convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato. Quando il provvedimento determina spesa il silenzio-assenso non opera.

3. Oltre le quote annuali di cui al precedente comma 2, ciascun Ente consorziato partecipa ai costi di realizzazione dei servizi sociali e sociosanitari sulla base di quanto stabilito dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dal Piano Sociale di Zona.
4. In caso di recesso o di adesione di nuovi enti, l'Assemblea ridetermina la ripartizione del fondo di dotazione e del voto plurimo spettante, nel rispetto dei criteri individuati al comma 2.

Articolo 7 **Criteri di partecipazione al voto assembleare**

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato che è titolare di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione, come dalla tabella che segue. In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

N. ordine	Enti	Quota di partecipazione al fondo di dotazione	Voto spettante senza arrotondamento (Q/1000)	Voto spettante con arrotondamento
1	CISTERNINO	11.678	11,678	12
2	FASANO	39.913	39,913	40
3	OSTUNI	31.573	31,573	31
TOTALE		83.164	83,164	83

TITOLO II **ORGANI DEL CONSORZIO**

Articolo 8 **Organi consortili**

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Il Direttore.

Articolo 9 **Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. È l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione. La delega è rilasciata dal rappresentante legale dell'Ente consorziato per iscritto ed è a tempo indeterminato, con efficacia fino ad espressa revoca che può avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'Assemblea.
3. È altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione.

4. In caso di cessazione dalla carica del rappresentante legale dell'Ente consorziato, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'Ente, ha attribuita la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.
5. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità della carica.
6. La ASL Brindisi e la Provincia di Brindisi, pur non essendo Enti consorziati, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Presidente allorché all'ordine del giorno vi sia l'adozione del Piano Sociale di Zona o le sue modifiche ed integrazioni o di qualsiasi atto ad esso correlato.
7. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri Enti o istituzioni la cui attività è attinente al sistema integrato dei servizi sociali.

Articolo 10

Prima seduta dell'Assemblea - Presidenza

1. La prima seduta è convocata, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, dal rappresentante legale dell'Ente che rappresenta la maggior quota del fondo di dotazione, ed è presieduta dallo stesso.
2. Nella prima seduta l'Assemblea, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, elegge il Presidente e il Vice Presidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati, nonché il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sulla regolarità dell'attività del Consorzio, con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico, ed ha competenza sugli atti fondamentali dell'Ente.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - a. elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - b. nomina e revoca, o pronuncia di decadenza, del Presidente e del Vice Presidente e prende atto della nomina o della revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina del Revisore dei Conti;
 - d. modifiche della Convenzione e dello Statuto;
 - e. ammissione di altri enti al Consorzio e variazione delle quote di partecipazione, anche in seguito a recesso;
 - f. partecipazione del Consorzio ad enti, società, associazioni e cooperative sociali;
 - g. scioglimento del Consorzio;
 - h. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata per legge alla competenza dell'Assemblea consortile;
 - i. esercizio delle funzioni che la legge assegna per competenza al Consiglio comunale, quando esse sono riferite al consorzio;
3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

1. Gli atti di programmazione generale o settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo;
 2. Gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti ed investimenti pluriennali, non previsti in atti fondamentali, le acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 3. La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, con esclusione delle relative aliquote o delle specifiche determinazioni;
 4. Le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
 5. L'approvazione dei criteri generali in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;
 6. L'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge, con esclusione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, a pena di decadenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi.
5. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate atti fondamentali e sono trasmesse agli enti consorziati, in via telematica, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo del Consorzio.

Articolo 12

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all'albo delle pubblicazioni del Consorzio e all'albo pretorio dei comuni consorziati. La convocazione è fatta tramite avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica ai singoli componenti, all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.
4. L'assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti che rappresenti almeno il dieci per cento delle quote di partecipazione, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.
5. L'assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, via fax e via mail, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 90% delle quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti, purché adottata con voto favorevole di almeno due degli Enti consorziati.
7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 51% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno due degli Enti consorziati.
8. Sia in prima che in seconda convocazione sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

9. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.
10. Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.
11. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si approvano a scrutinio segreto e per la cui adozione ciascun componente dispone di un voto individuale; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione che avviene con deliberazione motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano e votata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti sia in prima che in seconda convocazione.
12. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
13. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio.
14. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 13

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, per la prima volta, dall'Assemblea a maggioranza assoluta, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti con deliberazione distinta e a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto individuale. In seconda convocazione, in caso di parità di voti, è eletto il candidato che ha la maggiore età.
2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni, e la carica decade con la cessazione dalle funzioni del sindaco dell'Ente rappresentato nel consorzio.
3. Dopo il primo triennio, e per tutti i successivi, la carica di Presidente e di Vice Presidente è attribuita con delibera dell'Assemblea al Sindaco del comune che rispettivamente segue nell'ordine decrescente il peso demografico rappresentato nel consorzio.
4. Nel caso di decadenza contemplato al comma 2 la carica è attribuita con delibera dell'Assemblea al Sindaco dello stesso comune interessato, per la durata residua del triennio.
5. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno un decimo dei rappresentanti degli Enti consorziati. La mozione non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione e ciascun componente anche in questo caso dispone di un voto individuale.
6. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni.

7. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea presente alla seduta che rappresenti la maggior quota di partecipazione.
8. Il Presidente dell'Assemblea consortile rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma congiuntamente al segretario le deliberazioni e vigila sulla comunicazione delle stesse agli enti consorziati.

Articolo 14

Il Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente ed il vice Presidente, nominati o revocati dall'Assemblea del Consorzio ed esterni ad essa, purché in carica nei rispettivi Enti in qualità di assessore o di consigliere comunale.
2. Ciascun componente dell'Assemblea nomina o revoca il componente di riferimento nel Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta dopo il primo mandato.
4. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori ed i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dal Consorzio sullo stesso territorio.
5. La sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista per la nomina comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente o Consigliere.
6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sono corrisposti emolumenti.

Articolo 15

Modalità di elezione del Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza di insediamento, con voto singolo e disgiunto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, nel caso di parità, assume la carica il più anziano per età.
2. Qualora l'Assemblea non provveda alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del mandato, questo si intende prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato medesimo.
3. Nel periodo di proroga l'organo può adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti con indicazione specifica dei motivi di urgenza o indifferibilità, a pena di nullità.
4. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla nomina del Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la nomina è effettuata dal Presidente dell'Assemblea, il quale vi provvede con proprio decreto prima della scadenza del termine medesimo.

Articolo 16

Cessazione - Revoca - Decadenza – Dimissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per:

- a. Scadenza del mandato;
 - b. dimissioni;
 - c. decadenza dalla carica di assessore o consigliere comunale dell'Ente consorziato;
 - d. sopravvenuta incompatibilità prevista per la nomina;
 - e. revoca.
2. Il rinnovo dei consigli comunali dei comuni che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 3. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Entro 30 giorni dalla data della decadenza, ovvero entro 60 giorni nel caso di rinnovo del consiglio comunale, il Presidente dell'Assemblea Consortile riunisce l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Per lo stesso periodo il Consiglio d'Amministrazione resta in carica per l'ordinaria amministrazione.
 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 5. L'Assemblea può, con delibera motivata e a scrutinio palese, revocare il Presidente e il Vice Presidente.
 6. I componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, oppure nel caso sopravvenga per essi una causa di incompatibilità, sono dichiarati decaduti. La decadenza è deliberata dall'Assemblea che vi provvede entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
 7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea del Consorzio, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse, termine entro il quale le dimissioni diventano in ogni caso efficaci.
 8. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 17

Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale. Delibera con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente di seduta.
2. Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto del Piano Sociale di Zona, degli indirizzi programmatici e delle decisioni dell'Assemblea consortile, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a. Approva lo schema delle deliberazioni concernenti gli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea, indicati all'art. 11;
 - b. adotta gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c. approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese nel bilancio non attribuiti per competenza ad altri organi del Consorzio;
 - d. nomina il Direttore del Consorzio;
 - e. vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore del Consorzio;
 - f. approva il regolamento di organizzazione e le dotazioni organiche del Consorzio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
 - g. approva in via d'urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, da ratificarsi da parte dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, pena la decadenza;
 - h. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, non riservate dalla legge all'Assemblea;
 - i. adotta ogni direttiva, su qualunque materia ed argomento attinente alla gestione del Consorzio;
 - j. delibera in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, gli arbitrati, la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
 - k. approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
 - l. approva gli accordi con la ASL per assicurare l'integrazione fra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività a rilievo sanitario;
 - m. conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dall'articolo 110 del TUEL, dallo Statuto e dai regolamenti consortili.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Articolo 18

Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un componente o del Direttore. La disciplina delle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di funzionamento e convocazione sono stabilite da apposito regolamento interno.
2. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore del Consorzio con funzioni consultive, il quale non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardino.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati dipendenti ed esperti, anche estranei al Consorzio, per l'esame di particolari materie o oggetti.

Articolo 19

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è il Presidente del Consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. ha la rappresentanza legale del Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto;

- b. convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni unitamente al Segretario, sovrintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - c. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore del Consorzio;
 - d. coordina le attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
 - e. assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso. Di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato non oltre 10 giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;
 - f. irroga, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti disciplinari a carico del Direttore;
 - g. ha diritto, e se richiesto, ha l'obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea, poiché deve essere sentito ogni qualvolta essa lo richieda.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Quando anche quest'ultimo è assente o impedito, le funzioni di presidenza sono assunte dal consigliere più anziano per età.

Articolo 20

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli Amministratori del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
2. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso, con rivalsa delle spese in caso di condanna.
3. I componenti degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.

Articolo 21

Il Direttore del Consorzio

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, su proposta del Presidente che ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile. L'atto di nomina stabilisce il trattamento economico da riconoscere, con riferimento ai valori spettanti alla qualifica dirigenziale degli Enti Locali.
2. L'incarico di direttore può essere conferito:
 - a) a tempo determinato, ad un dipendente degli Enti consorziati, appartenente alla carriera dirigenziale o in possesso dei requisiti per l'accesso ad essa secondo il D. Lgs. n. 165/2001, che sia in servizio presso il Settore delle Politiche Sociali, o che vi abbia prestato servizio, previo esame del curriculum vitae professionale dal quale si evinca una consolidata e pregressa esperienza nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari.

- b) ovvero ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale secondo il D. Lgs. 165/2001 previa valutazione di curriculum vitae professionale e di idonea documentazione attestante una consolidata, comprovata e pregressa esperienza nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari.
- 3. Il direttore dura in carica massimo cinque anni, e può essere rinominato, previa valutazione della performance, come prevista al comma 7.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione, all'esito della valutazione non vincolante compiuta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, delibera, motivandola, la conferma dell'incarico di Direttore almeno tre mesi prima della scadenza, dandone comunicazione all'interessato ed agli Enti consorziati.
- 5. Il licenziamento del Direttore prima della scadenza dell'incarico può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea, e può aver luogo per giusta causa, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio.
- 6. La nomina a Direttore del Consorzio è incompatibile con la carica di Presidente, Sindaco, Assessore, Consigliere degli Enti consorziati, nonché con incarico di direzione di servizi o uffici della ASL.
- 7. L'attività del Direttore del Consorzio è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione operante presso il Comune Capofila, con oneri a carico dello stesso. La metodologia utilizzata per la valutazione è quella adoperata per i dirigenti del Comune Capofila, sulla base degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Attribuzioni del Direttore del Consorzio

- 1. Il Direttore del Consorzio è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
- 2. Il Direttore del Consorzio svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Dirige l'Ufficio di Piano per la programmazione sociale di Ambito e per l'attuazione del relativo Piano Sociale di Zona ed esercita con riferimento a tutte le attività di competenza dell'Ambito, le funzioni di cui all'articolo 107 del TUEL .
- 3. Al Direttore competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b. istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale, il rendiconto, il piano esecutivo di gestione e le proposte di deliberazione;
 - c. interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione;
 - d. elabora, avvalendosi dell'apporto del servizio sociale professionale, la proposta di Piano Sociale di Zona;
 - e. dirige il personale del Consorzio, con poteri di sostituzione nei casi di inerzia;
 - f. irroga i provvedimenti disciplinari;
 - g. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Assemblea o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - h. stipula i contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi e di lavoro;

- i. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
 - j. firma gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento in mancanza del Responsabile del servizio finanziario;
 - k. gestisce le relazioni sindacali;
 - l. esercita ogni altra funzione attribuitagli da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
 - m. assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alle figure dirigenziali, ivi compresa la rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - n. provvede a nominare un suo temporaneo sostituto in caso di assenza o impedimento, fatta salva diversa disciplina contenuta nel Regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi.
4. Il Direttore del Consorzio risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
 5. Gli atti del Direttore del Consorzio sono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23 Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, nonché dal Direttore del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

Articolo 24 Segretario del Consorzio

1. Il Segretario del Consorzio è individuato fra i componenti dell'Ufficio di Piano.
2. Il segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione per la redazione dei verbali, e svolge compiti di collaborazione nei confronti degli Organi dell'Ente.

Articolo 25 Ordinamento degli uffici

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate sia tra il personale degli Enti consorziati, mediante l'istituto del distacco o del comando o di altro istituto giuridico, sia attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.

Articolo 26 **Regolamento di Organizzazione**

1. Il Consorzio dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi consortili.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio è regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali. La dotazione organica annessa al Regolamento tiene conto delle unità e relative professionalità necessarie al funzionamento del Consorzio e dell'Ufficio di Piano, assicurando, specificatamente, la presenza di unità per le funzioni di programmazione e progettazione, di gestione tecnica ed amministrativa, e di quelle contabili e finanziarie.
3. Il Regolamento di Organizzazione contiene, altresì, la disciplina delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, cui è possibile far ricorso per obiettivi determinati e con contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Articolo 27 **Ufficio di Piano**

1. All'interno della dotazione organica del Consorzio è prevista la costituzione dell'Ufficio di Piano, che è una struttura tecnico-amministrativa ed operativa deputata alla programmazione sociale e alla realizzazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sul territorio dell'Ambito, di cui ne assume la responsabilità il Direttore del Consorzio.
2. L'Ufficio di Piano presidia con personale dedicato le funzioni di Programmazione, di Gestione amministrativa e di Gestione contabile, dettagliate nell'apposito Regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV **FINANZA E CONTABILITA'**

Articolo 28 **Principi generali**

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Al Consorzio si applica la contabilità economico-patrimoniale; il bilancio è conforme al dettato del Codice Civile.

3. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.

Articolo 29

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal:
 - a. Fondo di dotazione erogato dagli Enti consorziati;
 - b. Beni mobili, beni mobili registrati ed immobili acquistati o provenienti da donazioni o lasciti ovvero trasferiti dagli enti consorziati;
 - c. Diritti su beni acquisiti o devoluti al Consorzio.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.
4. La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al Consorzio; quella straordinaria compete all'Ente proprietario, ma può essere curata dal Consorzio, a seguito di specifico accordo con l'Ente proprietario.

Articolo 30

Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate quali le rendite patrimoniali, l'accensione di prestiti, quote di partecipazione degli utenti, altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Articolo 31

Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, calcolati sulla base della programmazione contabile del Piano di Zona nonché delle quote annuali di partecipazione previste dalla convenzione sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
 - a. il 50% sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di febbraio.
 - b. ulteriore 40% entro il 31 luglio.
 - c. il saldo entro il 30 novembre.
2. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi in misura legale.

Articolo 32

Revisore dei conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente è esercitata da un revisore, individuato secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile degli Enti Locali.
2. Gli atti dell'Organo di revisione sono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

TITOLO V TRASPARENZA

Articolo 38 Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, per cui tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

Articolo 39 Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi consortili per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, sono resi noti e leggibili, con il loro inserimento nel sito web del Consorzio.
2. Il sito web del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti inseriti.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40 Adozione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai consigli comunali degli enti consorziati.
2. Le modifiche allo statuto, così come della convenzione, anche in seguito all'ammissione di nuovi enti, sono approvate dall'Assemblea consortile con la maggioranza dei due terzi dei componenti unitamente con i due terzi delle quote consortili.

Articolo 41 Recesso - Scioglimento

1. Lo scioglimento del Consorzio ed il recesso degli Enti consorziati sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 della Convenzione.

Articolo 42 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs n. 267/2000.